



**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LUMEZZANE**

STATUTO DELLA SEZIONE C.A.I. DI LUMEZZANE

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 E' costituita con sede in Lumezzane l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Lumezzane" e sigla "C.A.I. Sezione di Lumezzane".

Essa ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e fa parte del Club Alpino Italiano Regione Lombardia.

La Sezione è struttura periferica del C.A.I., di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio Statuto a quello Nazionale e al Regolamento Generale del C.A.I.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

**TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI**

Art. 3 L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni.
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c e d;
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Il Ladino" del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio, la dotazione di materiale alpinistico.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

Art. 6 I Soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II.1 e II.3 dello Statuto del C.A.I.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda scritta su apposito modulo, controfirmata da un socio presentatore; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla nuova Sezione presso la quale egli intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato purchè il Socio paghi la quota sociale entro il 31 Marzo. Dal 1 aprile chi non ha versato la quota sociale è considerato decaduto.

Art. 10 Il Socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei C.A.I. e di quello Sezionale;
- b) la quota associativa annuale comprensiva del contributo per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. B e C del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11 I diritti e doveri del Socio sono quelli stabiliti nell'art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e nell'art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non autorizzate dai suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I..

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.V dello Statuto del C.A.I. e dall'art. II.V.1 del Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite.

Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al C.D. della Sezione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni.

Capo 1° ASSEMBLEA

Art. 16 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che vengono successivamente eletti dai Soci con elezioni a scrutinio segreto; elegge i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I.;
- delibera la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- approva annualmente il programma generale dell'associazione, il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto e sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto.

Art. 17 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta per iscritto almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito o consegnato a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 L'Assemblea, per le proprie riunioni, nomina un Presidente, un verbalizzatore e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità del diritto a partecipare all'assemblea.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto in un momento successivo all'Assemblea. Ogni socio può votare direttamente o mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato può portare n. 1 delega. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di almeno 5 componenti che vengono eletti dai Soci a scrutinio segreto. Il numero viene determinato dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 23 Gli eletti durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni generali entro due mesi. Il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi sessanta giorni dalla convocazione per indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato o consegnato almeno quattro giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o da un altro componente designato dal C.D. e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Organismi Superiori Regionali e Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- predispone il programma annuale di attività dell'associazione e ne cura l'attuazione di esecuzione conformemente ai deliberati dell'Assemblea dei Soci;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3° PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e le liquidazioni di spesa. In caso d'impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

In caso di dimissioni, che vanno presentate e accettate dal Consiglio Direttivo, il Presidente resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente che deve essere effettuata entro 60 giorni dall'accettazione delle dimissioni.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Il candidato Presidente deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o periferici o deve avere anzianità di iscrizione di almeno due anni sociali. Il Presidente è rieleggibile una sola volta oppure dopo almeno un anno di interruzione.

Il Vicepresidente collabora col Presidente nell'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in tutte le funzioni durante la sua assenza.

Capo 4° TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma le liquidazioni di spesa unitamente al Presidente.

Art. 29 Il Segretario collabora col Presidente e il Vicepresidente nell'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

Capo 5° COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso è composto da tre membri eletti dai soci a scrutinio segreto; la carica ha durata di tre anni; essi nominano fra i componenti un Presidente.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 34 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDR competente.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 35 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 37 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 38 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'associazione si applica l'Art. VI.4 dello Statuto del C.A.I. e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 39 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il CDR competente per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Art. 40 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto nazionale e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto Nazionale ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci del C.A.I. Lumezzane verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I con deliberazione del Consiglio Direttivo. Tali modifiche verranno poi portate all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

